



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 44 DEL 27/04/2020

Settore proponente: AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN MODALITA' STRAORDINARIA

Il Sindaco

Premesso che, tra le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, relativamente all'attività di commercio su suolo pubblico è stato previsto quanto segue:

- con DPCM dell'11 marzo 2020:
“... Sono chiusi (fino al 3 maggio 2020), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
- con DPCM del 10 aprile 2020 la vigenza di tale disposizione è stata prorogata fino al 3 maggio 2020;
- con DPCM del 26 aprile 2020 la disposizione è stata ulteriormente ribadita e prorogata fino al 17 maggio 2020
- con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 e n. 40 del 13 aprile 2020 si è inoltre stabilito che:

“b) è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dal sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso dell'area di vendita;*
- iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle condizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;”*

Vista l'ordinanza sindacale n. 27 del 11.03.2020 che disponeva la sospensione del mercato di San Bonifacio delle giornate del mercoledì e del venerdì in quanto sono svolti in zone aperte che non permettono di garantire il contingentamento delle persone e il rispetto della distanza di un metro ed inoltre non è prevedibile il numero di cittadini che potrebbero parteciparvi sino a tutto il 3 aprile 2020;

Vista l'ordinanza sindacale n. 37 del 14/04/2020 che prorogava detta sospensione fino alla data del 3 maggio 2020;

Valutata l'opportunità di procedere ad una graduale apertura del mercato settimanale del mercoledì in modalità straordinaria e limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, con apposito “piano” contenente le misure di sicurezza, delimitazione e contingentamento sopra stabilite con ordinanza della Regione Veneto;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Preso atto del che il piano istituito prevede l'adozione delle seguenti misure e dei seguenti parametri:

1. l'area di svolgimento del mercato è stata stabilita presso il parcheggio Palù di San Bonifacio;
2. E' consentita la vendita solo per quegli operatori autonomi dal punto di vista energetico;
3. L'orario di svolgimento del mercato sarà: 8.00-12.30;
4. viene individuato tra gli operatori del mercato un soggetto responsabile formalmente incaricato di vigilare sul rispetto del distanziamento sociale su tutta l'area del mercato individuata, collaborando attivamente con le forze dell'ordine ivi presenti (Carabinieri in Congedo e/o Polizia Locale);
5. L'ingresso e l'uscita sono ubicate presso l'entrata pedonale adiacente al Parco dei Tigli, e opportunamente delimitate da una corsia d'entrata e d'uscita in modo che sia possibile contingentare gli ingressi e il rispetto delle distanze di almeno 1 metro;
6. All'interno dell'area delimitata del mercato possono essere presenti massimo 40 clienti contemporaneamente;
7. All'ingresso è previsto un presidio che si occuperà della misurazione della temperatura corporea dei clienti inibendo l'ingresso a coloro che presenteranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi;
8. I banchi adibiti alla vendita non possono superare le dimensioni di 12 metri in larghezza e 7 metri di profondità, fatte salve misure inderogabili dei mezzi;
9. La disposizione dei banchi viene stabilita secondo la piantina allegata alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale;
10. Presso i banchi è consentita solo la vendita frontale;
11. E' consentita la presenza di massimo 2 clienti per banco;
12. Ogni operatore deve delimitare con ogni mezzo e segnale le distanze di sicurezza obbligatorie di fronte al proprio banco di vendita;
13. Qualora in attesa di fronte a un banco vi fossero più di due persone, è comunque compito e responsabilità di ogni singolo operatore, oltre che degli incaricati al controllo, vigilare sul rispetto delle distanze di sicurezza fra le persone;
14. E' obbligatorio, sia per gli operatori che per i clienti, l'utilizzo di idonei d.p.i. (mascherina e guanti);

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, che sia consentita, a decorrere da **mercoledì 29 aprile 2020**, l'attività di vendita di generi alimentari presso l'area del parcheggio, mediante l'adozione, a cura del personale incaricato dalle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche delle misure descritte nelle premesse del presente provvedimento;

A tale scopo sono individuate quali aree destinate alla vendita di generi alimentari nel mercato suddetto quelle indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento, escludendo in ogni caso i banchi che effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà:



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 15, come stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto 13 aprile 2020, n. 40;
- la revoca degli effetti della presente ordinanza del mercato.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del d.lgs. 22/2013;

Copia della presente viene trasmessa: al Prefetto, al Direttore Generale, alla Polizia Locale, alla Direzione Commercio, all'Ufficio Stampa, alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)